

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.P.S.C.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 198/CGF
(2007/2008)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 54/CGF – RIUNIONE DEL 5 DICEMBRE 2007**

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Conte Prof. Emanuele, Moscati Prof. Enrico, Massi Dr. Franco – Componenti; De Filippo Dr. Maurizio – Componente Aggiunto, Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S. VITERBESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ART. 7, COMMA 3BIS, (ART. 8, COMMI 5 E 10 DEL VIGENTE C.G.S.), IN RELAZIONE ALL’ART. 89 N.O.I.F. E AL COM. UFF. N. 180/A DEL 31.3.2006, ALL. A) PAR. I) LETT. C) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)**

La A.S. Viterbese Calcio S.r.l., iscritta al Campionato Nazionale Serie C2, Girone B, con atto del 4.10.2007, ha proposto ricorso avverso la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione 2007/2008, inflittale dalla Commissione Disciplinare Nazionale – come da Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007 - a seguito di deferimento formulato dal Procuratore Federale il 4.6.2007 a carico del sig. Giovanni Bisanti (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della società), per violazione dell’art. 7, comma 3 *bis* C.G.S. in relazione all’art. 89 N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 13.3.2007, all. A), paragr. I, lett. C), e della medesima società per responsabilità diretta per violazione dell’art. 2, comma 4 C.G.S..

L’iniziativa della Procura Federale era stata assunta perchè – come leggesi nel provvedimento impugnato - “la A.S.Viterbese Calcio S.r.l. non ha depositato presso la Lega Professionisti Serie C, entro i termini assegnati, le dichiarazioni liberatorie comprovanti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati” e la decisione gravata ha giudicato che “ogni eccezione ... diretta a giustificare il mancato adempimento” non era idonea a tale scopo, “giacché non risulta depositato in giudizio alcun documento attraverso il quale possa non imputarsi alla Società l’inadempimento e comunque trovare valide giustificazioni del comportamento inadempiente”.

Pertanto – “ritenuto che la condotta inadempiente deve essere imputata al Bisanti, quale legale rappresentante della Società, per il rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla Società” - alla stregua di tali valutazioni, la Commissione Disciplinare, “considerato che le attuali disposizioni federali da applicare alla fattispecie, in quanto migliorative rispetto alle precedenti, sono quelle di cui agli artt. 8 comma 5 e 8 comma 10 C.G.S.”, “affermata la responsabilità dei deferiti”, “in accoglimento del deferimento”, ha irrogato “la sanzione della inibizione di mesi sei a carico del sig. Giovanni Bisanti e la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica a carico della A.S. Viterbese Calcio S.r.l. da scontarsi nella stagione sportiva corrente”.

La società appellante, con l'atto di gravame del 4.10.2007 - dopo avere sostenuto che, in primo grado, aveva “prodotta copia della convocazione inviata, a mezzo telegramma 13.6.2006 (... pregasi massima puntualità...) a tutti i titolari di contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C per la stagione 05/06, dinanzi al Notaio Tirone per il giorno 23.6.2006 alle ore 14,30” e che “nessuno dei destinatari assenti ebbe però a preoccuparsi di preannunciare una eventuale assenza” – ha dichiarato che “niente faceva quindi presagire che alcuni dei convocati, e comunque un numero esiguo rispetto alla totalità, non si sarebbero ingiustificatamente presentati”, benché fossero “sottoposti ad un vincolo contrattuale ancora in essere e pertanto” obbligati a “rispondere alla convocazione ed a prescindere da quelli che sarebbero poi stati il contenuto e gli sviluppi dell'incontro”.

Aggiunto, poi, che “tutti coloro che si presentarono furono regolarmente pagati ed altrettanto regolarmente sottoscrissero dinanzi al Notaio Tirone le quietanze liberatorie”, la A.S. Viterbese ha sostenuto, pure, che non aveva dato “prova della disponibilità dei fondi” - necessari ad estinguere i debiti nei confronti dei calciatori che non avevano risposto alla convocazione – perchè “trattavasi di fondi personali del Bisanti che non ha comprensibilmente inteso rendere pubblica la propria consistenza liquida e patrimoniale” – e che la “migliore prova a riguardo” era desumibile dalla circostanza dell’“avvenuto ed immediato pagamento di tutti coloro che risposero alla convocazione e nei giorni immediatamente successivi degli assenti alcuni dei quali furono addirittura raggiunti nelle loro sedi”, mentre “per tre tesserati residenti all'estero furono addirittura depositati assegni circolari presso la Lega Professionisti Serie C”.

Sulla base di tali affermazioni – poiché, sempre secondo l'atto di gravame, non si comprendeva “cosa altro avrebbe potuto e dovuto fare la A.S. Viterbese per fronteggiare un comportamento inadempiente non suo ma di altri” – la società appellante ha assunto che il Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006 non sarebbe applicabile nel caso di specie, perchè prevedeva che la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per l'inosservanza del termine del 27.6.2006 - entro il quale occorreva far pervenire alla Lega competente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, dipendenti e collaborato – doveva essere scontata “nel campionato 2006/2007”.

Pertanto, la società appellante ha concluso chiedendo a questa Corte di Giustizia Federale, “in riforma della impugnata decisione della CDN in Com. Uff. n. 8 pubblicato in data 28.9.2007”, di “prosciogliere la A.S. Viterbese Calcio dall'addebito contestato in subordine limitare la sanzione ad una ammenda in misura equa e di giustizia”.

La Corte di Giustizia Federale, Seconda Sezione, all'udienza del 5.12.2007, uditi il relatore e l'avv. Angelo Antonio Ranucci, difensore della società appellante, ha così deciso.

E' pacifico che la società Viterbese non ha depositato, entro il giorno 27.6.2006 - come segnalato dalla Lega Professionisti Serie C con nota del 30.6.2006 - la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati e precisamente Daniele Bordacconi, Patrizio Fimiani, Elia Giansante, Maximiliano Ginobili, Daniele Goletti, Carlo Perrone, Giovanni Proietti, Carlo Sama, Alessio Scarchilli, Massimiliano Scichilone, Francesco Statuto e Jonathan Vidallé Calvo (cfr. folio 66).

La medesima Lega, con successive note del 5 ed 11.7.2007, ha certificato il regolare, ma tardivo, adempimento del versamento o la messa a disposizione delle somme dovute anche per i predetti tesserati, provato con il deposito di “dichiarazioni liberatorie originali e/o assegni circolari” (cfr. foli 67 e 68).

Proprio tale attestazione smentisce la fondatezza dell'argomento illustrato con l'atto di gravame, secondo cui la mancata risposta dei tesserati innanzi elencati al telegramma di convocazione per il giorno 23.6.2006 varrebbe ad escludere l'imputabilità della società appellante dell'inosservanza del termine fissato per il deposito di tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione della squadra al campionato per la stagione 2006/2007, giacché essa avrebbe potuto depositare presso la Lega di competenza gli assegni circolari per gli emolumenti dovuti agli assenti entro il termine del 27.6.2007, come poi ha fatto sia pure in ritardo.

Questo atto – che poteva essere agevolmente compiuto anche nei quattro giorni successivi alla constatata assenza dei predetti tesserati alla riunione convocata per il giorno 23.6.2007 - avrebbe dimostrato la reale disponibilità delle somme – proprie o personali del presidente, il che non conta – necessarie per adempiere l'obbligo sancito dalla normativa federale e l'effettiva volontà di provvedere a tanto.

Il ritardo *de quo* – sia pure limitato - costituisce illecito disciplinare per la violazione del dettato dell'art. 7, comma 3*bis*, del C.G.S. vigente all'epoca, in relazione all'art. 89 delle N.O.I.F. ed al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A, paragr. I, lett. C), che comportava l'irrogazione della sanzione, a carico della società inadempiente, dell'ammenda o della penalizzazione di un punto; tale sanzione, peraltro, è stata maggiorata dall'art. 8, comma 5, del vigente C.G.S., che prevede alternativamente – oltre all'ammenda – anche la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Ciò premesso, va osservato che l'inadempimento dell'obbligo di depositare, entro il termine improrogabile del 27.6.2006 la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al marzo 2006 ad alcuni tesserati costituisce una fattispecie di mera condotta, rilevante sotto il profilo disciplinare perchè di carattere formale, il cui avverarsi non consente l'applicazione di attenuanti.

Del resto, il motivo addotto a giustificazione dell'inosservanza del predetto termine non consente di ritenere l'esistenza di un caso di forza maggiore o di una causa non imputabile all'Amministratore Unico dell'A.S. Viterbese e quindi – direttamente a questa, atteso che – come già rilevato – essi avevano il tempo e la possibilità di rimuovere l'ostacolo frapposto dai tesserati assenti.

Né può essere accolto il rilievo che il Com. Uff. n. 108/A sanciva che “l'inosservanza del suddetto termine è sanzionata ... con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2006/2007”, giacché il principio della efficacia della sanzione comporta che questa – qualora non sia applicabile nel campionato in corso – debba essere scontata in quello successivo alla stregua di un pacifico e condivisibile orientamento della Giustizia Sportiva.

Anche il richiamo – formulato dalla società appellante – alla decisione di proscioglimento della Juve Stabia, pubblicata sul Com. Uff. n. 98/C del 30.11.2006, è privo di fondamento, atteso che è stata resa in relazione ad una vicenda diversa da quella in esame: dimostrata pendenza di liti non temerarie e tempestiva creazione di assegno circolare.

Non è dubbio, quindi, che della violazione dell'art. 7, comma 3*bis* (art. 8, commi 5 e 10 del vigente C.G.S.), in relazione all'art. 89 N.O.I.F. e al Com. Uff. n. 180/A del 31.3.2006, alleg. A), par. I, lett. C), commessa dal legale rappresentante dell'A.S. Viterbese Calcio s.r.l., deve rispondere anche questa ultima per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

Pertanto, la decisione del Giudice di primo grado - oggetto di appello - va confermata, perchè correttamente motivata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Viterbese Calcio S.r.l. di Viterbo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof. Emanuele, Moscati Prof. Enrico, Massi Dr. Franco, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; De Filippo Dr. Maurizio – Componente Aggiunto, Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 2) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIGNOR ARRIGO POLETTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A., E DELLA SOCIETÀ S.C.C. VENEZIA S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 7, COMMA 3BIS VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI TRASFUSO NELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 90, COMMA TER N.O.I.F. E AL PAR. V) PRIMA PARTE PUNTO 1) DELL'ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007 E DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI , OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S., ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 7, COMMA 3BIS DEL C.G.S. ORA 8, COMMA 5 DEL VIGENTE C.G.S. PER LA VIOLAZIONE DISCIPLINARE ASCRIVIBILE AL SUO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 7/CDN del 18.9.2007)**

Con decisione pubblicata il 18.9.2007, in esito dell'udienza celebrata il precedente 15 settembre, la Commissione Disciplinare Nazionale ha rigettato il deferimento del dirigente Arrigo Poletti.

Respinta l'eccezione della difesa sul riferimento alle norme violate, rigettati i rilievi di ammissibilità proposti, la sentenza appellata ha preso in esame partitamente gli atti di causa, e in particolare la documentazione relativa alla fideiussione bancaria che il deferito ha presentato con ritardo, concludendo che le violazioni denunciate erano state determinate da cause oggettive, estranee ai deferiti.

Il Procuratore Federale ricorre contro questa decisione, sostenendo tra l'altro che "il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati ... è una violazione di carattere formale, sicché l'adempimento tardivo costituisce ex se violazione disciplinare". Quanto alle motivazioni della sentenza appellata, la Procura ne sostiene l'inconsistenza, perché il ritardo dell'istituto bancario nel rilasciare la fideiussione non dovrebbe essere considerato alla stregua di un evento assolutamente imprevedibile e inevitabile, come sarebbe necessario per configurarsi un "error scusabile".

Nelle proprie note difensive, il deferito non contesta la ricostruzione dei fatti prospettata dalla Procura, e si concentra invece sul profilo soggettivo; respinge il richiamo alla disciplina dell'errore scusabile, sostenendo che la fattispecie vada inquadrata piuttosto come un caso fortuito e di forza maggiore e ribadisce le argomentazioni che in primo grado erano state parzialmente accolte dalla Commissione Disciplinare.

La C.G.F. osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, il profilo assorbente della questione è rappresentato dalla perentorietà del termine fissato come da violazioni normative indicate in epigrafe, che è stato comunicato alle società con largo anticipo e poteva ben essere osservato. I problemi tecnici cui la documentazione bancaria fa riferimento non sembrano sufficienti a integrare l'ipotesi dell'evento di forza maggiore, improvviso e imprevedibile, che solo avrebbe potuto consentire di aggirare la perentorietà del termine.

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge le seguenti sanzioni:

a) inibizione per mesi 6 al sig. Poletti Arrigo;

b) penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

- 3) **RICORSO DEL SIG. MAGLIONE GIUSEPPE PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S. MELFI S.R.L., AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 8 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART.7, COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 90 N.O.I.F. E AL PAR. III), LETT. B) PRIMA**

PARTE E PUNTO 4) DELL'ALLEGATO B) AL COM. UFF. N. 6/A DEL 3.5.2007
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)

- 4) RICORSO DELL'A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S. ALL'EPOCA VIGENTE OGGI ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 7 COMMA 3BIS DEL VIGENTE C.G.S. ALL'EPOCA DEI FATTI, OGGI ART. 8, COMMA 5 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007)

Con due autonomi ricorsi, ma di identico contenuto, entrambi datati 5.10.2007 e trasmessi con fax di pari data, il Sig. Maglione Giuseppe, in proprio, e la A.S. Melfi S.r.l. impugnavano, ai sensi degli artt. 31, 33, 34, 37 e 38 C.G.S., la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007, che, accogliendo il deferimento del Procuratore Federale del 10.8.2007, aveva inflitto al Sig. Maglione Giuseppe l'inibizione per mesi otto e alla A.S. Melfi S.r.l. la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2007/08.

Il Procuratore Federale aveva deferito il Sig. Maglione, nella sua qualità di Presidente della A.S. Melfi S.r.l., e la Società stessa per non avere provveduto, nel termine perentorio del 30.6.2007, a depositare presso la Co.Vi.So.C. l'attestazione dell'avvenuto pagamento e/o della regolarizzazione dei contributi ENPALS e Fondo Fine carriera relativi agli emolumenti dovuti per il periodo luglio 2006/aprile 2007 compreso ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega Professionisti Serie C. In particolare, aveva rilevato il Procuratore Federale che solo con la determinazione n. 592 del 4.7.2007, trasmessa alla Segreteria della Co.Vi.So.C. in data 5.7.2007, la Direzione Generale dell'ENPALS, in accoglimento dell'istanza della A.S. Melfi S.r.l. del 29.6.2007, aveva concesso la rateizzazione del debito contributivo.

La Commissione Disciplinare Nazionale, dopo avere rigettato le eccezioni preliminari di nullità dell'atto di deferimento e di violazione del principio del contraddittorio, aveva ritenuto provata la responsabilità dei deferiti per il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione e di deposito della documentazione prescritta entro il termine perentorio previsto dall'art. 8 C.G.S., accogliendo il deferimento e infliggendo al Presidente della Società l'inibizione per mesi otto e alla Società la penalizzazione di un punto in classifica.

I due ricorsi, quello del Presidente della Società e quello della Società stessa, per quanto formalmente autonomi sono di identico contenuto, sicché appare opportuno che siano riuniti per essere decisi unitariamente.

Nei due ricorsi si censura la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, deducendo cinque motivi di diritto.

Con il primo motivo, si deduce la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati; con il secondo motivo, si deduce la non punibilità dei deferiti e, comunque, la nullità dell'atto di deferimento del 10.8.2007 per mancata enunciazione in forma chiara e precisa del fatto; con il terzo motivo, si deduce l'assenza, in capo agli incolpati, delle violazioni contestate e/o delle responsabilità ascritte; con il quarto motivo, articolato in più punti, si deduce in via principale la nullità della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale per inesistenza o carenza di motivazione dei fatti addebitati ai deferiti; in subordine, la non punibilità degli incolpati per difetto dell'elemento psicologico e/o per il fatto che la mancata comunicazione dell'accettazione dell'istanza di rateizzazione era imputabile esclusivamente alla responsabilità di terzi; in via ancora più subordinata, la non punibilità degli incolpati per avere adempiuto, in piena buona fede, la sostanza degli obblighi di cui all'art. 8 C.G.S. e al punto 4 dell'all.to b) al Com. Uff. n. 6/A del 3.5.2007; con il quinto motivo si deduce l'erronea valutazione dell'entità del fatto ascritto e della

sanzione applicata, chiedendo che l'inibizione sia ridotta da mesi otto a mesi sei sulla base di quanto deciso dalla stessa Commissione Disciplinare Nazionale in casi analoghi.

I primi quattro motivi di ricorso sono palesemente infondati. Quanto al primo motivo, non sussiste alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa degli incolpati, in quanto nell'atto di deferimento i fatti contestati sono descritti analiticamente e con ricchezza di particolari; in secondo luogo, la richiesta di rinvio dell'udienza di discussione, che oltretutto è stato concesso, era stata motivata dai ricorrenti per generici "impegni familiari" del difensore; la richiesta di differimento del termine per la presentazione di memorie difensive, che non è stato invece concesso, era priva di qualunque motivazione, né i deferiti hanno addotto una qualche impossibilità a presentare memorie difensive. Gli "impegni familiari" del difensore potevano essere di impedimento a partecipare all'udienza del 15.9.2007, non certo a predisporre adeguate difese.

L'indicazione precisa dei fatti contestati toglie ogni rilievo anche al secondo motivo di ricorso, non sussistendo alcuna nullità dell'atto di deferimento stante l'enunciazione in forma chiara e precisa dei fatti stessi.

Il terzo e il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente. È pacifico in atti che entro il termine perentorio del 30.6.2007 non sia stata depositata la prescritta documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi contributivi e/o di comunicazione. A nulla vale richiamarsi al difetto dell'elemento psicologico in capo agli incolpati ovvero alla buona fede di questi ultimi o al fatto di terzi per il mancato deposito della documentazione necessaria.

L'inosservanza del termine perentorio previsto dal C.G.S. comporta automaticamente la responsabilità dei deferiti, compreso il Presidente della Società, il quale, proprio per il ruolo istituzionale ricoperto, aveva l'obbligo di farsi carico del rispetto delle norme del C.G.S.

Appare, invece, accoglibile parzialmente il quinto motivo di ricorso del Presidente della A.S. Melfi S.r.l. Infatti, in casi analoghi decisi dalla Commissione Disciplinare Nazionale al Presidente della Società inadempiente sono stati inflitti sei mesi, anziché otto, di inibizione. Per ragioni di giustizia distributiva è da ritenersi giustificata la richiesta di riduzione del periodo di inibizione inflitta al ricorrente Maglione Giuseppe, Presidente della A.S. Melfi S.r.l., da otto a sei mesi con corrispondente modifica su questo punto della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 8/CDN del 28.9.2007, ferma restando su ogni altro punto la decisione impugnata, con conferma, quindi, della sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica inflitta alla A.S. Melfi S.r.l. da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Per il parziale accoglimento del ricorso del Presidente della A.S. Melfi S.r.l. si dispone la restituzione della tassa ricorso. Per converso, il rigetto del ricorso della A.S. Melfi S.r.l. comporta l'incameramento della tassa ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i reclami nn. 3) e 4):

- accoglie in parte l'appello presentato dal sig. Maglione Giuseppe e per l'effetto riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge l'appello presentato dalla società A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 4 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete